



COMUNE DI SANTA BRIGIDA

PROVINCIA DI BERGAMO

COPIA

Deliberazione N. 23 del 16-12-2025

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria - di Prima convocazione – seduta Pubblica

Oggetto: Imposta Municipale Unica (I.M.U.) determinazione aliquote e delle detrazioni d'imposta anno 2026.

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE** il giorno **SEDICI** del mese di **DICEMBRE** alle ore **20:00**, nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Manuel Rossi	Sindaco	Presente
Alessandro Regazzoni	Consigliere anziano	Presente
Giambattista Borsotti	Consigliere	Presente
Pietro Regazzoni	Consigliere	Presente
Eros Borsotti	Consigliere	Presente
Enio Rossi	Consigliere	Assente
Graziano Rivellini	Vice Sindaco	Presente
Claudia Paleni	Consigliere	Assente
Gilles Santi	Assessore	Assente
Michela Carrozza	Consigliere	Assente
Matteo Bottagisi	Consigliere	Presente

ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 4.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Federico Bargiggia il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Ing. Manuel Rossi - Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
AI SENSI DELL'ARTT. 49 COMMA 1 DEL D. LGS 267/2000**

Il sottoscritto Manuel Rossi, Responsabile del Servizio, esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica sulla deliberazione di cui all'oggetto attestando la regolarità e la correttezza amministrativa.

Santa Brigida, 16-12-2025

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Manuel Rossi

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1
DEL D.LGS 267/2000**

Il sottoscritto Manuel Rossi, Responsabile del Servizio, valutati i riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla deliberazione di cui all'oggetto.

Santa Brigida, 16-12-2025

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Manuel Rossi

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«738. A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

VISTA la disciplina inerente alla suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTI in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, che recano la disciplina delle aliquote dell'imposta, qui di seguito testualmente riportati:

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i

comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 22.09.2020, esecutiva ai sensi di legge;

RILEVATO che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

VISTA la precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 36 del 16.12.2024 con la quale l'Ente ha provveduto a fissare le aliquote e le detrazioni IMU per l'anno 2025;

DATO ATTO della volontà dell'Ente di mantenere l'invarianza della pressione tributaria e pertanto confermare le aliquote previste per l'anno 2025, precisando che il gettito previsto per l'anno 2026 è necessario per garantire i servizi indispensabili resi alla cittadinanza nel rispetto degli equilibri generali del bilancio 2026-2028;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del

bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTO inoltre l'art. 193, comma 3, del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, inserito dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, ai sensi del quale:

“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2” vale a dire entro il 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio;

VISTO il D.M. 7 luglio 2023, predisposto in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 756 e comma 757, della Legge n. 160/2019, con il quale è stata predisposta la griglia secondo cui i Comuni possono diversificare le aliquote previste dai commi 748-755 dell'art. 1, della legge n. 160/2019 e pertanto i Comuni dovevano approvare e pubblicare le aliquote in conformità a quelle riportate e previste nella citata griglia;

DATO ATTO che l'art. 6-ter, comma 1, del D.L. n. 132/2023 (introdotto in sede di conversione nella L. 170/2023) ha rinviato al 2025 la decorrenza dell'obbligo dei Comuni di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione dell'apposito prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'Economia e delle finanze, come disposto dall'art. 1 comma 757 della L. 160/2019, *"la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della deliberazione di approvazione delle aliquote;*

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: *«Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;*

VISTO lo schema di Bilancio di Previsione per l'anno 2026/2028 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 20.11.2025 dichiarata immediatamente eseguibile;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto, resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente;

PRESO atto che il verbale della presente deliberazione è conservato agli atti su supporto audio;

CON votazione palese, espressa nelle forme di legge, dagli aventi diritto, presenti n. 7 e votanti n. 7 che dà il seguente risultato:

- voti favorevoli: n. 7
- voti contrari: n. 0
- astenuti: n. 0

DELIBERA

DI RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI APPROVARE per l'anno 2026 le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 così meglio dettagliate nel prospetto sotto riportato, elaborato tramite l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'Economia e delle finanze:

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,4%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06%
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Aree fabbricabili	0,96%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	0,96%

DI APPROVARE per l'anno 2026 le seguenti personalizzazioni alle aliquote:

Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	Categoria catastale: D/2 Alberghi e pensioni (con fine di lucro) Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili utilizzati direttamente dal soggetto passivo Destinazione d'uso: Utilizzato per attività produttiva e/o commerciale o per l'esercizio di arti e professioni	0,76%
---	--	-------

Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito Categoria catastale: A/2 Abitazioni di tipo civile A/3 Abitazioni di tipo economico A/4 Abitazioni di tipo popolare A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare A/6 Abitazioni di tipo rurale A/7 Abitazioni in villini Con contratto registrato Condizioni locatario/comodatario: Parenti - Sino al primo grado (ipotesi di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019) Locatario/comodatario non titolare di proprietà o altro diritto reale di godimento su immobili Destinazione d'uso: Purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale.	0,76%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Immobili di categoria C Categoria catastale: - C/1 Negozi e botteghe - C/2 Magazzini e locali di deposito C/3 Laboratori per arti e mestieri C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro) C/5 Stabilimenti balneari e di acque curative (senza fine di lucro) C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro) C/7 Tettoie chiuse od aperte Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili utilizzati direttamente dal soggetto passivo Destinazione d'uso: Utilizzato per attività produttiva e/o commerciale o per l'esercizio di arti e professioni	0,76%

DI CONFERMARE la detrazione d'imposta per l'abitazione principale e relative pertinenze per le tipologie rimaste imponibili in € 200,00;

DI ESENTARE dal versamento dell'imposta, qualora l'importo al netto delle detrazioni spettanti su base annua risulti non superiore a € 10,00;

DI DARE ATTO che per quanto non previsto dal presente deliberato si applicano le disposizioni di legge normative e regolamentari vigenti;

DI DARE ATTO che a seguito dell'approvazione della presente deliberazione il competente Ufficio comunale dovrà procedere alla trasmissione al Dipartimento delle finanze del suddetto Prospetto, attraverso la stessa applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2024;

DI DARE ATTO che le aliquote stabilite dal presente dispositivo hanno effetto dal giorno 1 gennaio 2026 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al precedente punto;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente delibera all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Indi IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante la necessità di provvedere con urgenza con successiva e separata votazione che riporta il seguente risultato:

- voti favorevoli n. 7,
- voti contrari n. 0,
- astenuti n. 0, legalmente resi dai Consiglieri presenti n. 7 e votanti n. 7

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del *“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”* - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to Ing. Manuel Rossi

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Regazzoni Alessandro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Federico Bargiggia

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che questa deliberazione è stata pubblicata in data odierna nel sito informatico di questo Comune, ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32, primo comma, della Legge 18.06.2009 n. 69, ove vi rimarrà esposta in copia per quindici giorni consecutivi dal 18-12-2025 al 02-01-2026.

Santa Brigida, 18-12-2025

Il Messo Comunale
F.to Domenica Quarteroni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesposta deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito informatico di questo Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art 134, 3° comma, del D.lgs. 18.08.2000 in data _____.

Il Segretario Comunale

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo
Santa Brigida, 18-12-2025

Il Segretario Comunale
Dott. Federico Bargiggia

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 c. 2 D.Lgs 39/93